

ATTO DI SUBCONCESSIONE

Il giorno [...] del mese di [...], presso la sede della SAVE SpA, corrente in Venezia Tessera, Viale Galileo Galilei, 30/1,

TRA

SAVE S.p.A., con sede legale in Venezia Tessera, Viale Galileo Galilei, 30/1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Venezia, partita IVA e codice fiscale n. 02193960271, cap. soc. 35.971.000,00 i.v., in persona dell'Amministratore Delegato, Dott.ssa Monica Scarpa, di seguito denominata "**SAVE**",

E

[...], avente sede legale in [...], con partita IVA n. [...], e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di [...], in qualità di [...], di seguito denominata "**Subconcessionario**".

Congiuntamente definite le "**Parti**".

PREMESSO CHE

- a) SAVE esercita, per concessione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in applicazione della legge 24 dicembre 1986 n. 938 e successivi provvedimenti di attuazione, la gestione totale dell'aeroporto Marco Polo di Venezia Tessera (l'"**Aeroporto**");
- b) a norma della Convenzione di concessione 19.7.2001 stipulata tra SAVE ed ENAC ("**Concessione**") con scadenza al 21.3.2041, al gestore aeroportuale "Previa comunicazione scritta *all'ENAC, la quale potrà per giustificati motivi di interesse generale, entro 15 giorni dalla comunicazione stessa, vietare l'assegnazione, è consentito l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati*

alle attività aeroportuali intendendosi come tali sia le attività aeronautiche sia le altre attività quali, ad esempio, le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi ad enti pubblici e privati, quali parti del complesso servizio aeroportuale”;

c) nell’area orientale del c.d. *water terminal* dell’Aeroporto, zona destinata all’attracco delle imbarcazioni collocata nell’area sud-ovest del sedime aeroportuale (“**Darsena**”), si trovano 2 pontili scoperti (i “**Pontili**”), destinati all’esercizio di servizi di trasporto da prestare nell’area Darsena;

d) in data [...] SAVE ha indetto una gara pubblica avente ad oggetto l’affidamento in subconcessione dei 4 approdi, collocati sui Pontili, ciascuno dei quali costituente un lotto di gara (per un totale di n. 4 lotti) così come specificato nel Bando;

e) in data [...], SAVE ha provveduto ad affidare a [...] l’approdo/gli approdi di cui al lotto/lotti n. [...], per un corrispettivo complessivo pari ad € [...] ([...] per lotto);

n) verificato il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando, avendo il Subconcessionario dimostrato di essere titolare di almeno natanti con autorizzazione rilasciata dal Comune di Venezia per condurre mezzi nautici per i servizi di NCC come prescritto dal Bando di gara, ed è interessato a prendere in subconcessione gli approdi di cui sopra per l’attracco dei propri mezzi all’interno della Darsena;

o) SAVE agisce quale subconcedente e, conseguentemente, il

Subconcessionario è consapevole e accetta che la subconcessione è subordinata alle esigenze della gestione del servizio aeroportuale nel suo complesso e può quindi essere oggetto di modifica unilaterale da parte di SAVE, per giustificato motivo (a titolo meramente esemplificativo: a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti dalle autorità competenti ed in particolare dell'Amministrazione Concedente, o per disposizione destinate a disciplinare il servizio stesso);

p) in caso di scadenza, revoca, risoluzione o di decadenza della Concessione, il presente accordo si risolverà di diritto, senza alcun onere aggiuntivo per SAVE e senza diritto del Subconcessionario ad alcun indennizzo;

q) il Subconcessionario si impegna a rispettare, e a far rispettare dai propri soci, consorziati, dipendenti e collaboratori, singolarmente e collettivamente, gli obblighi derivanti dalle norme generali emanate da SAVE sull'utilizzo degli spazi comuni, dal codice deontologico e dalla carta dei servizi adottati da SAVE, sicché qualsivoglia violazione commessa da uno qualsiasi di tali soggetti sarà imputabile al Subconcessionario;

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1) PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto di subconcessione.

Art.2) OGGETTO

2.1. SAVE concede al Subconcessionario che, a tale titolo, accetta ad uso esclusivo: n. [...] approdo/i scoperto/i ubicato/i presso i Pontili della Darsena, individuato/i nella planimetria allegata (**Allegato A** al presente atto) e identificato/i dal/i seguente/i codici sap: [...], (di seguito definito/o l’**Approdo**” /gli **Approdi**”);

2.2. L’Approdo/Gli Approdi è/sono affidato/i affinché il Subconcessionario lo/li utilizzi al fine di organizzare e gestire, a suo onere e cura, unicamente il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone via acqua da/per l’Aeroporto di Venezia con natanti a motore fino a 5 t.s.l. e portata max. di 19+1 persone, muniti di valida licenza/autorizzazione N.C.C. o c.d. “bivalente” (il **Servizio**”), nel rispetto di quanto previsto dalle norme, locali e nazionali in vigore al momento dell’esecuzione del rapporto di subconcessione, dai regolamenti vigenti per tale tipologia di attività, dalle ordinanze emanate da ENAC e dalle direttive di SAVE, in conformità a quanto previsto nella Concessione.

2.3. Ai fini del presente atto, la subconcessione si estende per tutta la lunghezza dei pontili fino alla banchina di comune transito, a prescindere da dove venga collocato il cancello di accesso ai pontili stessi.

2.4. Il Subconcessionario dichiara di avere acquisito, in forza di specifico atto collegato alla presente subconcessione, la disponibilità di una postazione di biglietteria/punto informativo (anche eventualmente condivisa con altri Subconcessionari) ubicata sul sedime aeroportuale, presso la Darsena o presso l’aerostazione, finalizzata all’acquisizione delle prenotazioni, nella quale svolgerà attività accessoria al Servizio espletato presso i Pontili. Il Subconcessionario riconosce ed accetta che la

disponibilità di una postazione di biglietteria costituisce condizione necessaria e imprescindibile ai fini dell'esercizio del Servizio, stante il divieto di raccogliere prenotazioni all'esterno della biglietteria.

2.5. Qualora il Subconcessionario svolga negli spazi di cui all'art. 2.1 attività diversa rispetto a quanto sopra, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

2.6. Il Subconcessionario dichiara che gli spazi di cui all'art. 2.1 si trovano in ottimo stato di manutenzione, sono idonei all'uso al quale sono destinati e rispondenti alle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza.

2.7. Il Subconcessionario è consapevole e comunque accetta che i) la subconcessione è correlata all'esercizio di servizi di trasporto pubblico; ii) nei confronti del presente atto non trova applicazione la l. 392/1978.

2.8. L'affidamento in subconcessione degli spazi di cui al presente atto non comporta alcuna esclusiva a favore del Subconcessionario, che prende atto ed accetta che SAVE ha il diritto di affidare a terzi altri beni o aree destinati alla stessa attività e/o servizi, senza che il Subconcessionario possa vantare diritti o pretendere indennizzi o riduzione dei corrispettivi.

Art.3) DURATA

3.1. La subconcessione avrà efficacia dalla consegna degli spazi e scadrà automaticamente il 07.11.2020, data in cui è prevista la scadenza degli atti di subconcessione relativi ai pontili coperti siti presso il *water terminal* dell'aeroporto Marco Polo di Venezia.

3.2. Resta fermo che, qualora per esigenze legate al riaffidamento dei pontili coperti citati nel comma che precede, i relativi atti di

subconcessione siano prorogati, la scadenza del presente atto sarà a sua volta posticipata del medesimo lasso temporale. L'efficacia del presente atto non potrà comunque essere successiva al 31.05.2021.

3.3. Il rapporto di cui al presente atto potrà, comunque, essere prorogato, a discrezione di SAVE, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo subconcessionario a seguito di procedura di gara.

3.4. Alla scadenza della subconcessione il Subconcessionario dovrà consegnare gli spazi di cui all'art. 2.1 a SAVE in buono stato di manutenzione, liberi da persone, mezzi nautici e oggetti di sua proprietà.

Art.4) CORRISPETTIVO

4.1. Per la subconcessione degli spazi di cui all'art. 2.1 il Subconcessionario verserà a SAVE un corrispettivo annuo complessivo di € [...] ("Corrispettivo").

4.2. Il predetto corrispettivo sarà oggetto di revisione annuale, ogni primo di gennaio, in base alle variazioni ISTAT (al 100%) registrate con riferimento al mese di novembre dell'anno precedente a quello di competenza.

Art.5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

5.1. Il versamento del Corrispettivo dovrà essere effettuato, a mezzo bonifico bancario senza oneri per il beneficiario, con valuta prefissata, sul conto corrente indicato da SAVE, in due rate semestrali anticipate di pari importo, di cui la prima al momento della sottoscrizione del presente atto di subconcessione, calcolando il corrispettivo dalla data di sottoscrizione fino al successivo 30 giugno o 31 dicembre dello stesso anno, e le

successive entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ciascun anno.

5.2. Il Subconcessionario dovrà trasmettere a SAVE, entro il termine di cui al comma che precede, copia delle disposizioni di bonifico con indicazione del CRO di riferimento.

5.3. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della rata, qualora il Subconcessionario non abbia provveduto al pagamento, SAVE avrà il diritto di escutere la fideiussione di cui al successivo art.13) per il pagamento di quanto scaduto e dei relativi interessi moratori. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive SAVE avrà facoltà di risolvere la presente subconcessione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

5.4. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, il Subconcessionario dovrà corrispondere a SAVE interessi di mora nella misura indicata dal D.Lgs. n. 231/2002, maggiorata di 3 punti percentuali, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza fino a quella di avvenuto pagamento. Il pagamento degli interessi di mora dovrà avvenire contestualmente al pagamento della successiva rata in scadenza, con evidenza nella causale dell'importo degli interessi moratori.

5.5. Il Corrispettivo rimarrà interamente dovuto anche nell'ipotesi di cessazione anticipata rispetto alla naturale scadenza per qualsiasi causa intervenuta dovuta a volontà o responsabilità del Subconcessionario.

Art.6) OBBLIGHI

6.1. Il Servizio dovrà essere svolto in modo da rispettare il pubblico decoro e assicurare efficienza e prestigio all'Aeroporto, nel rispetto delle esigenze operative inerenti all'esercizio delle attività aeroportuali.

6.2. Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a

campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese dal Subconcessionario ai sensi all'art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle Autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

6.3. Il Subconcessionario dovrà svolgere il Servizio assicurandone la copertura in funzione delle attività aeroportuali, il tutto continuativamente per tutta la durata della subconcessione.

6.4. In ogni caso, SAVE ha il diritto di imporre orari minimi che devono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali. Trova applicazione quanto previsto nel Regolamento per la gestione degli approdi in darsena.

6.5. Il Subconcessionario dovrà comunicare a SAVE, alla firma del presente atto i seguenti dati: (i) il numero delle imbarcazioni che approderanno presso l'Approdo/gli Approdi; (ii) i numeri di targa dei mezzi nautici; (iii) estremi delle licenze di trasporto pubblico possedute per tutte le imbarcazioni che utilizzano l'Approdo/gli Approdi. Dovrà altresì tempestivamente comunicare eventuali variazioni in modo che i dati siano sempre aggiornati.

6.6. SAVE si riserva la possibilità, previa semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo dello stato degli spazi di cui all'art. 2.1 e del rispetto da parte del Subconcessionario di tutti gli obblighi prescritti dal presente atto di subconcessione o comunque stabiliti dalle Autorità competenti o prescritti da SAVE.

6.7. Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione, a realizzare e mantenere uno *standard* di qualità del Servizio particolarmente elevato, con riferimento allo stato dei mezzi nautici, al decoro dell'ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: il Subconcessionario si obbliga a garantire (i) un elevato *comfort* per l'utenza; (ii) un'organizzazione del Servizio di alto livello professionale; (iii) che il personale tenga un comportamento educato nei confronti della clientela e degli altri operatori aeroportuali, evitando urla, schiamazzi, musica ad alto volume, e quant'altro possa arrecare molestia o pregiudicare l'immagine dell'Aeroporto; (iv) che i propri rappresentanti, il personale, i soci, i consorziati, che operano all'interno della Darsena, svolgano l'attività in divisa o, in ogni caso, con adeguato abbigliamento decoroso e pulito, e siano muniti di distintivo di appartenenza all'azienda per la quale operano, di modo da renderne possibile l'identificazione.

6.8. Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve: (i) essere debitamente formato sulla materia dell'Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006 e in conformità alla Carta di Servizi; (ii) partecipare ai corsi di formazione di "*Customer Experience*" tenuti da SAVE e a quelli in tema di *security* aeroportuale, nonché agli eventuali altri corsi richiesti in relazione al Servizio; (iii) avere una conoscenza delle lingue straniere, in particolare dell'inglese, tale da consentire di comunicare agli utenti le informazioni necessarie nell'ambito dello svolgimento del Servizio.

6.9. Ai fini del presente atto, il Subconcessionario si impegna ad utilizzare e fare utilizzare ai propri soci e ai propri consorziati esclusivamente l'Approdo/gli Approdi affidato/i in subconcessione, con assoluto divieto di utilizzare spazi diversi senza il previo consenso scritto di SAVE, nonché di consentire la fermata contemporaneamente di più di una imbarcazione per approdo e/o la fermata/attracco all'Approdo/agli Approdi di barche private o di dimensioni non ammesse (es: Granturismo/DoubleDeck/Yacht). Un uso improprio dell'Approdo/degli Approdi o di approdi altrui o comunque di spazi diversi da quelli oggetto della presente subconcessione (ivi inclusi i pontili del Cerimoniale SAVE), nonché di aree riservate ai disabili o ad altri fini, legittimerà SAVE a chiedere al Subconcessionario, a titolo di penale, una somma di euro 1.000,00 per ogni singola violazione, fermo restando l'eventuale maggior danno. In caso di omesso pagamento SAVE avrà diritto di escutere la garanzia di cui all'art. 13 e di risolvere la subconcessione. Alla terza violazione nel medesimo anno solare, il Subconcessionario sarà tenuto a pagare una penale di € 10.000,00, oltre al risarcimento del maggior danno, con facoltà per SAVE di risolvere la subconcessione e di escutere la garanzia di cui all'art. 13 per il pagamento anche dei predetti importi.

6.10. Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto del Regolamento per la gestione degli approdi in darsena e, in caso di sua violazione, al pagamento delle penali ivi previste.

6.11. Ai sensi dell'art. 3, co. 3 della l. 21/1992, che riconosce all'esercente il servizio di noleggio con conducente la facoltà di costituire, in aggiunta alla rimessa principale, una o più rimesse secondarie, il Subconcessionario è

ammesso a costituire rimessa secondaria presso l'approdo/gli approdi affidato/i nella darsena aeroportuale.

Art.7) RESPONSABILITA'

7.1. Il Subconcessionario è unico responsabile nei confronti di SAVE (ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori) e nei confronti dei terzi, dei pregiudizi e/o dei danni diretti e indiretti causati a persone o cose, derivanti dall'esercizio del Servizio e si impegna a tenere manlevata e indenne SAVE da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che quest'ultima dovesse subire e da qualsiasi responsabilità che le venisse attribuita in relazione al presente atto di subconcessione o in relazione al Servizio o all'attività comunque svolta dal Subconcessionario all'interno della Darsena e delle aree aeroportuali.

7.2. Il Subconcessionario, in quanto custode dell'Approdo/degli Approdi per la durata della presente Subconcessione, avrà il dovere di vigilare che lo stesso/gli stessi, nel rispetto degli impegni assunti con il presente atto, vengano utilizzati in modo corretto dal proprio personale, dai propri soci, dai propri consorziati.

7.3. All'Approdo/agli Approdi oggetto del presente atto non potranno attraccare e/o accedere terzi (es: operatori abusivi, appartenenti ad altre categorie di trasportatori e/o ad altre compagini consortili o societarie diverse da quella del Subconcessionario, o comunque soggetti che non siano soci o consorziati del Subconcessionario), rispondendo in ogni caso il Subconcessionario anche per gli atti e il comportamento di questi ultimi.

7.4. In caso di violazione di quanto previsto dal comma che precede, SAVE potrà applicare al Subconcessionario, a titolo di penale, una somma

di euro 1.000,00 per ogni singola violazione, fermo restando l'eventuale maggior danno. In caso di omesso pagamento SAVE avrà diritto di escutere la garanzia di cui all'art. 13 e di risolvere la subconcessione. Alla terza violazione nel medesimo anno solare, il Subconcessionario sarà tenuto a pagare una penale di € 10.000,00, oltre al risarcimento del maggior danno, con facoltà per SAVE di risolvere la subconcessione e di escutere la garanzia di cui all'art. 13 per il pagamento anche dei predetti importi.

7.5. Il Subconcessionario sarà responsabile, anche tramite le proprie coperture assicurative, con piena manleva di SAVE, di ogni danno, diretto o indiretto, e/o pregiudizio arrecato a terzi, inclusi i passeggeri, i clienti, i dipendenti SAVE e gli altri operatori aeroportuali, connessi all'uso improprio degli spazi di cui all'art. 2.1 oggetto del presente atto. Il Subconcessionario esonera, altresì, SAVE da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare da mancata o insufficiente fornitura del Servizio o dalla sospensione o interruzione delle utenze o per la sopravvenuta indisponibilità o chiusura, connessa con esigenze aeroportuali o imposto dalle Autorità competenti, della Darsena e/o dello spazio acqueo della darsena aeroportuale (vedasi anche art. 15).

7.6. Il Subconcessionario sarà responsabile, inoltre, di ogni danno alle infrastrutture o al patrimonio di SAVE determinato dall'uso improprio dell'Approdo/degli Approdi e dei mezzi nautici.

7.7. Il Subconcessionario dovrà procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi subconcessi, assicurando anche un servizio di pulizia adeguato, come meglio specificato nel successivo art. 10 e nel

Regolamento per la gestione degli approdi in darsena, e dovrà segnalare tempestivamente a SAVE, entro un termine comunque non superiore alle ventiquattro ore, eventuali malfunzionamenti o danni verificatisi alla postazione di biglietteria o all'.

7.8. Il Subconcessionario è unico responsabile per i danni diretti e indiretti a persone e cose derivanti dall'inosservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza, protezione dell'ambiente, inquinamento, protezione e prevenzione incendi.

7.9. SAVE non potrà in alcun modo essere considerata depositaria di valori, oggetti e materiali di proprietà del Subconcessionario, o comunque dallo stesso detenuti, o dei clienti e/o dipendenti e/o di soci/consorziati del Subconcessionario, rimanendo la custodia e la conservazione degli stessi a totale carico, rischio e pericolo del Subconcessionario (anche nell'ipotesi di incendio), che si impegna a tenere SAVE manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità da chiunque fatta valere.

Art.8) ASSICURAZIONI

8.1. Sono ad esclusivo carico del Subconcessionario: (i) il risarcimento dei danni subiti da SAVE, dai passeggeri, dagli utenti ed operatori aeroportuali, dai clienti del Subconcessionario stesso o da terzi, direttamente o indirettamente connessi al Servizio e comunque all'attività di cui al presente atto o provocati dai dipendenti del Subconcessionario stesso o da chiunque altro acceda all'Approdo/agli Approdi, e in generale agli spazi di cui al presente atto, in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario e (ii) il pagamento di sanzioni, multe e quanto altro derivante dalle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza e assistenza dei lavoratori.

8.2. Il Subconcessionario dovrà provvedere alla stipulazione e mantenimento, con primaria compagnia, di apposita assicurazione contro i rischi derivanti da **“Responsabilità Civile per i danni a Terzi o a Cose”** nell’esercizio dell’attività lavorativa svolta presso gli spazi subconcessi, per un massimale unico per sinistro di € 5.000.000. La polizza dovrà contenere la rinuncia della compagnia di assicurazione a qualsiasi titolo di rivalsa nei confronti di SAVE.

8.3. Il Subconcessionario a consegnare a SAVE, alla firma del presente atto, copia delle proprie polizze assicurative per **“Responsabilità Civile del Natante”**, attestante la piena operatività di tale garanzia in relazione ad ogni imbarcazione assicurata e utilizzata dal Subconcessionario. Il Subconcessionario si impegna, inoltre, a consegnare prontamente a SAVE, ad ogni rinnovo o variazione riguardante i natanti che attraccano all’Approdo/agli Approdi subconcessi, copia delle relative polizze RCN che prevedano e mantengano le seguenti condizioni minime: (i) massimale RC non inferiore ad € 10.000.000; (ii) garanzia valida anche per la giacenza in acqua; (iii) estensione Responsabilità Civile dei trasportati; (iv) estensione cose di Terzi trasportati; (v) Ricorso Terzi da Incendio, sottolimito pari ad € 300.000 per sinistro.

8.4. In caso di sinistro, il Subconcessionario si impegna a trasmettere senza indugio alla compagnia di assicurazione le necessarie comunicazioni e informazioni e a tenere informata SAVE dello stato del sinistro e della eventuale liquidazione del danno concordata con o liquidata al danneggiato.

8.5. La polizza stipulata dal Subconcessionario e le polizze RCN di cui sopra dovranno avere durata non inferiore alla scadenza della subconcessione e comunque coprire i rischi sopra citati per eventi verificatisi fino alla riconsegna degli spazi subconcessi a SAVE. Per le polizze già in essere il Subconcessionario si impegna a trasmettere a SAVE, entro 15 giorni dalla data di scadenza, la documentazione attestante il rinnovo delle stesse.

8.6. Le coperture assicurative come sopra indicate non costituiscono comunque limitazione della responsabilità del Subconcessionario, che, in ogni caso, terrà manlevata SAVE da ogni e qualsivoglia danno alla stessa richiesto da terzi o da soggetti comunque legati al Subconcessionario. Anche eventuali spese documentate, che SAVE dovesse sostenere per procedimenti promossi nei suoi confronti, saranno ad esclusivo carico del Subconcessionario.

8.7. La mancata presentazione della documentazione assicurativa, il mancato rinnovo delle polizze di cui sopra ovvero il mancato rimborso delle spese sostenute e documentate comporterà la risoluzione di diritto della subconcessione.

8.8. Il Subconcessionario dovrà contribuire ogni anno, con la somma di € 500,00 (cinquecento/00), da versare anticipatamente con la prima rata di Corrispettivo di cui all'art. 5), alle spese assicurative sostenute da SAVE per la copertura degli eventuali danni subiti alle parti comuni della Darsena e delle strutture aeroportuali, intendendosi a titolo esemplificativo ma non esaustivo con "parti comuni": le aree esterne, la viabilità, i parcheggi, le zone verdi, le strutture portanti, i muri

perimetrali, i pavimenti, i soffitti, gli impianti dei locali, con espressa esclusione del contenuto dei locali medesimi.

Art.9) TRIBUTI

9.1. È a carico del Subconcessionario il pagamento di ogni tributo relativo all'uso e alla conduzione degli spazi di cui all'art. 2.1, quale a titolo esemplificativo la Tariffa sui Rifiuti (TARI).

9.2. Il Subconcessionario dovrà, inoltre, corrispondere la somma forfettariamente determinata in € 50/approdo/anno, da versare anticipatamente e con le stesse modalità previste all'art. 5, alle spese sostenute da SAVE per la raccolta centralizzata di RSU (rifiuti solidi urbani) delle parti comuni della Darsena.

Art.10) MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI SPAZI

10.1. Il Subconcessionario dovrà curare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi subconcessi e garantire che l'Approdo/gli Approdi sia/siano sempre in buono stato e che siano rispettate le misure previste dalla normativa di settore, anche in materia di sicurezza. Il Subconcessionario si farà carico degli interventi di messa a norma e sicurezza, eventualmente ritenuti necessari, previa comunicazione scritta di SAVE.

10.2. Eventuali addizioni e migliorie o adeguamenti tecnici o normativi necessari o imposti, saranno eseguiti a cura e spese del Subconcessionario, in conformità alle eventuali specifiche di manutenzione che verranno date da SAVE e nel rispetto della normativa sostanziale e procedimentale stabilita da ENAC (a titolo esemplificativo, circolare APT-21) e dagli altri enti competenti.

10.3. Resta a carico di SAVE ogni onere manutentivo relativo alle aree comuni, con espressa esclusione di ogni intervento e responsabilità in relazione alla manutenzione, messa in sicurezza e pulizia dell'Approdo/gli Approdi.

10.4. Il Subconcessionario dovrà, inoltre, a propria cura e spese, mantenere l'Approdo/gli Approdi in condizione di perfetta pulizia, provvedendo altresì a garantire sempre adeguati sistemi di sicurezza antiscivolo.

10.5. Sono tassativamente vietati: nelle aree di uso comune e negli spazi subconcessi, l'abbandono di materiali ed attrezzature in disuso (pallets, scatoloni, contenitori di legno, ecc.). Negli spazi subconcessi, e più in generale su tutta la superficie della Darsena, è vietata ogni attività di manutenzione, lavaggio e pulizia di qualsiasi tipo di mezzo e/o imbarcazione. Nelle predette aree è, inoltre, vietata la vendita di oggetti da parte di venditori ambulanti.

10.6. Il Subconcessionario potrà smaltire i rifiuti avvalendosi, a proprie spese, del servizio offerto dagli operatori di cui si avvale SAVE.

10.7. Per verificare il rispetto delle procedure in vigore presso lo scalo in merito agli obblighi di differenziare e smaltire correttamente il rifiuto prodotto verranno svolti da parte del personale di SAVE o da terzi *audit* e sopralluoghi periodici con e senza preavviso. Rimane comunque inteso che:

a) ogni difformità dalle procedure in vigore, o loro violazione, verrà sanzionata con l'applicazione di una penale pari ad € 100,00 (cento) per ciascun inadempimento contestato, oltre al risarcimento dell'eventuale

ulteriore danno, ivi compreso il pagamento di eventuali sanzioni irrogate da parte degli enti competenti;

b) fatta salva l'applicazione delle penali che precedono, in caso di gravi e/o reiterate violazioni il Subconcessionario è tenuto al rispetto di un piano di rientro concordato per iscritto con SAVE;

c) in caso di ritardo nel rispetto del piano di rientro, SAVE applicherà la penale di € 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo superi i 15 (quindici) giorni, SAVE avrà altresì la facoltà di dichiarare la decadenza della subconcessione.

10.8. Qualora il Subconcessionario non ottemperi agli obblighi di cui al presente articolo in materia di pulizia e smaltimento dei rifiuti, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto, provvederà SAVE con addebito al Subconcessionario dei relativi costi, maggiorati del 20% per spese di gestione, oltre all'applicazione delle penali sopra previste e di quelle previste nel Regolamento per la gestione degli approdi in darsena. In caso di mancato pagamento SAVE potrà escutere la fideiussione di cui all'art.13. Qualora gli inadempimenti persistano, nonostante il sollecito scritto, SAVE avrà la facoltà di dichiarare la decadenza della subconcessione.

10.9. Con la sottoscrizione del presente atto, il Subconcessionario dichiara:

- a. di essere in possesso, di aver visionato e di conoscere il Piano emergenza incendio e la Procedura di Evacuazione di SAVE (POS115 Piano per la Gestione dell'Emergenza Incendio e POS013 Procedura di evacuazione di SAVE), documenti disponibili e

	consultabili nella rete intranet dedicata agli operatori aeroportuali
	denominata " <i>my.veniceairport.it</i> ", accedendo all'area riservata ai
	Subconcessionari, mediante inserimento della relativa <i>password</i>
	(che in caso di necessità può essere richiesta scrivendo al seguente
	indirizzo e-mail: <i>my.vce@veniceairport.it</i>);
	b. di aver predisposto/adottato il piano di emergenza incendio
	relativamente agli spazi oggetto di subconcessione tenendo in
	considerazione le prescrizioni contenute nel piano emergenza
	incendio di SAVE e ogni altra normativa applicabile;
	c. di impegnarsi, prima di avviare la propria attività, a completare la
	propria procedura di gestione dell'emergenza incendio,
	comprensiva della formazione del personale;
	d. di rendersi preventivamente disponibile a partecipare attivamente
	alle prove di emergenza incendio effettuate periodicamente da
	SAVE che dovessero interessare le aree o gli spazi oggetto della
	presente subconcessione;
	e. di ottemperare a tutte le disposizioni in materia di tutela della
	salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ivi compresa l'attività di
	formazione e informazione nei confronti del proprio personale che
	accede agli spazi aeroportuali.
	f. di essere consapevole che presso la Darsena è VIETATO FUMARE
	(ad eccezione dei luoghi appositamente dedicati ai fumatori) e di
	impegnarsi e rispettare e far rispettare il DIVIETO DI FUMO
	presso gli spazi subconcessi.
10.10.	Il Subconcessionario si impegna a presentare, entro 5 giorni dalla

richiesta, la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi di cui al comma che precede. Qualora a seguito della predetta verifica il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

Art.11) NUOVI SPAZI

11.1. SAVE, sussistendone un giustificato motivo, potrà unilateralmente, mediante comunicazione scritta e con il preavviso di 30 giorni, disporre lo spostamento, transitorio o definitivo, del Subconcessionario dagli spazi subconcessi per effetto del presente atto assegnando a suo insindacabile giudizio nuovi spazi.

11.2. Il trasferimento ai nuovi spazi e la riconsegna degli spazi subconcessi in forza del presente atto dovranno essere eseguiti a cura e spese del Subconcessionario, senza che lo stesso abbia diritto a indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto di recesso dal rapporto di subconcessione, da esercitarsi, mediante comunicazione scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione di SAVE e dall'assegnazione dei nuovi spazi.

Art.12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI

12.1. Alla scadenza fissata o in caso di decadenza, risoluzione, recesso, revoca o cessazione per qualunque causa intervenuta dell'atto di subconcessione, tutti gli allestimenti infrastrutturali e le attrezzature di pertinenza degli spazi subconcessi, e qualsiasi altra miglioria o addizione apportata dal Subconcessionario resteranno nella piena disponibilità di SAVE e, allo scadere della concessione di SAVE, del concedente, senza che da ciò possa derivare al Subconcessionario alcun diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo. È fatta comunque salva la facoltà di

SAVE di chiedere la rimessione in pristino, a cura e spese del Subconcessionario. Il Subconcessionario, in ogni caso, è tenuto a restituire gli spazi subconcessi liberi da mezzi nautici, persone e cose.

12.2. Al termine del presente atto di subconcessione verrà revocata l'autorizzazione all'accesso alla Darsena e all'Aeroporto, con conseguente ritiro dei tesserini di accesso.

12.3. La mancata consegna a SAVE, cessata la subconcessione, degli spazi oggetto di subconcessione costituisce abusiva occupazione di aree demaniali, con le conseguenze previste dall'art. 1161 cod. nav.

12.4. In mancanza di tempestiva e corretta restituzione degli spazi subconcessi, SAVE, in aggiunta alle conseguenze previste dalla legge, potrà procedere, a spese del Subconcessionario, allo sgombero coattivo. Il Subconcessionario pagherà per ogni giorno di ritardo nel rilascio, oltre ad eventuali spese di sgombero o di magazzinaggio, una penale pari a cinque volte il rateo giornaliero del Corrispettivo annuo per ogni giorno di occupazione abusiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. SAVE avrà altresì diritto di escutere la garanzia di cui all'art. 13), in caso di mancato pagamento delle spese sostenute o della penale per occupazione abusiva.

Art.13) FIDEIUSSIONE¹

13.1. A garanzia del puntuale adempimento di tutti i propri obblighi, nessuno escluso, ivi compreso il pagamento delle penali e di eventuali

¹ Ai sensi dell'art. 13.3 del Bando, l'aggiudicatario è ammesso a presentare, in luogo della garanzia bancaria di cui all'art. 13 dello Schema di atto di subconcessione, un deposito cauzionale infruttifero di importo pari all'importo previsto per la garanzia bancaria. In tal caso il presente art. 13 sarà conseguentemente modificato.

risarcimenti riconosciuti da SAVE ai passeggeri dipendenti da azioni od omissioni, dolose o colpose, del Subconcessionario, il Subconcessionario consegna a SAVE, alla firma del presente atto, una garanzia per l'importo di € [...] (pari all'importo del corrispettivo annuo, aumentato dell'IVA).

Tale garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria a prima richiesta, di primario istituto di credito, da consegnare in originale, in conformità al modello predisposto da SAVE (**Allegato B**) e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ai benefici, diritti ed eccezioni che derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile, nonché l'efficacia della fideiussione fino al 90° giorno successivo alla scadenza della subconcessione, con onere di SAVE di presentare eventuale richiesta di escussione entro il predetto termine di 90 giorni successivi alla scadenza della subconcessione e all'eventuale decadenza del subconcessionario o risoluzione, recesso o revoca della subconcessione.

13.2. Nel caso di escussione, anche parziale, della fideiussione, quest'ultima dovrà essere prontamente reintegrata dal Subconcessionario, entro 15 giorni, a pena di decadenza della subconcessione.

13.3. L'estinzione della fideiussione, successivamente alla sua escussione, sarà in ogni caso subordinata alla comunicazione scritta da parte di SAVE del completo soddisfacimento dei suoi crediti.

13.4. La mancata consegna a SAVE della fideiussione o il mancato rinnovo della medesima in conformità al modello Allegato B, comportano la decadenza della subconcessione con immediato sgombero degli spazi e inibizione all'accesso alle aree subconcesse per il Subconcessionario.

Art.14) CESSIONE – SUBINGRESSO - MODIFICHE

14.1. È vietata, a pena di decadenza, la cessione della subconcessione.

14.2. È vietato, a pena di decadenza, l'affidamento in concessione o in uso a terzi – anche parziale – degli spazi subconcessi. Qualora all'Approdo/agli Approdi vengano fatti attraccare o comunque accedere terzi (es: operatori abusivi, appartenenti ad altre categorie di trasportatori e/o ad altre compagini consortili o societarie diverse da quella del Subconcessionario, o comunque soggetti che non siano soci o consorziati del Subconcessionario), si applica quanto previsto all'art. 7 che precede.

14.3. Eventuali cessioni d'azienda o affitti d'azienda, fusioni, scissioni dovranno essere comunicate per iscritto a SAVE entro trenta giorni dalla loro efficacia. Ove le predette operazioni non siano comunicate a SAVE entro trenta giorni dalla loro efficacia, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione, ferma in ogni caso l'applicazione di una penale di € 5.000,00 (cinquemila).

14.4. SAVE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 14.3, qualora il terzo cessionario o la nuova entità giuridica, a insindacabile giudizio di SAVE: (i) non abbia sufficienti risorse finanziarie, liquidità ovvero esperienza nel gestire le attività di cui alla presente subconcessione in linea con i primari standard qualitativi del settore; (ii) non presenti le garanzie e le assicurazioni previste dal presente atto.

14.5. SAVE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente

comma 14.3, altresì qualora ricorra anche uno solo dei seguenti presupposti: (a) non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto cessionario/subentrante i debiti del Subconcessionario nei confronti dell'erario, degli enti previdenziali, dei dipendenti del Subconcessionario e di SAVE medesima relativi al periodo precedente alla data di cessione/subentro anche se, a tale data, non dovessero risultare ancora certi, liquidi ed esigibili; (b) la documentazione prodotta dal Subconcessionario non permetta le verifiche di cui sopra; (c) non pervenga in originale a SAVE analogo fideiussione prevista all'art. 13.

14.6. Nel caso in cui il Subconcessionario sia persona giuridica è fatto obbligo di comunicare a SAVE ogni modifica della compagine sociale. Per le società quotate in borsa tale obbligo si applica alle variazioni superiori al 3% del capitale sociale.

Art.15) CHIUSURA AEROPORTO - RAPPORTI CON ENAC

15.1. Qualora per esigenze di SAVE o a seguito di disposizioni delle Autorità competenti, si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea dell'Aeroporto, o di parti di esso, il Subconcessionario non potrà avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno.

15.2. Il presente atto di subconcessione si risolverà di diritto qualora ENAC vieti la presente subconcessione nel termine di 15 giorni dalla sua comunicazione ad opera di SAVE. Il Subconcessionario si impegna ad accettare tutte le modifiche al presente atto di subconcessione che si rendessero necessarie per ottemperare alle richieste di ENAC.

Art.16) DECADENZA - RISOLUZIONE

16.1. SAVE potrà dichiarare la decadenza del Subconcessionario, ai

sensi dell'art. 47 del codice della navigazione o la sua risoluzione, ex art. 1456 del codice civile, nei casi previsti dalle predette norme o espressamente indicati nel presente atto di subconcessione, ovvero nell'ipotesi di esistenti o sopravvenuti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Resta salvo il diritto di SAVE, in caso di decadenza o risoluzione di pretendere dal Subconcessionario il pagamento dell'intero canone fino alla scadenza della concessione e il risarcimento dei maggiori danni.

16.2. La scadenza, revoca, decadenza o risoluzione della Concessione ENAC-SAVE determinano la risoluzione del presente atto di subconcessione senza alcun onere aggiuntivo per SAVE e senza alcun indennizzo per il Subconcessionario, qualunque ne sia il titolo.

Art.17) REVOCA E RECESSO

17.1. SAVE potrà revocare la subconcessione o recedere dalla stessa, oltre che nei casi previsti nel presente atto, anche ove ricorrano le ipotesi previste dall'art. 42 del codice della navigazione, o nel caso in cui vengano meno i presupposti che hanno consentito il rilascio della subconcessione stessa.

17.2. In tal caso, il Subconcessionario non avrà diritto di indennizzo alcuno, ma sarà tenuto al pagamento del corrispettivo in relazione al solo periodo di effettiva vigenza della subconcessione, salvi tutti i diritti di credito maturati da SAVE nello stesso periodo.

Art.18) FORO COMPETENTE

18.1. Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione del presente atto, o comunque derivante a qualsiasi titolo dal

presente atto di subconcessione sarà di competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Art.19) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

19.1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), le Parti si obbligano, ciascuna quale Titolare autonomo del trattamento, a trattare i dati personali relativi alle persone fisiche, forniti direttamente dall’altra Parte o di cui ciascuna Parte venga autonomamente a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente atto (es: propri clienti), nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di volta in volta vigente in materia di protezione dei dati personali.

19.2. I dati forniti dall’altra Parte, la cui acquisizione è obbligatoria per le finalità sopra indicate e il cui eventuale rifiuto di fornirli o la richiesta di cancellarli potrebbe comportare l’impossibilità di eseguire quanto convenuto nel presente atto, verranno trattati esclusivamente per finalità collegate alla gestione degli adempimenti di cui al presente atto, all’adempimento di obblighi di legge od ordini delle Autorità, alla difesa di interessi legittimi del Titolare e alla difesa in giudizio, nel rispetto e in conformità alla normativa vigente.

19.3. In tale contesto, sarà onere di ciascuna Parte acquisire legittimamente dai rispettivi interessati i dati personali forniti all’altra Parte, dando adeguata informativa agli interessati coinvolti anche della possibilità di trasferire i dati all’altra Parte e, ove necessario, acquisendone il consenso al trattamento.

19.4. Ogni ulteriore e diverso trattamento dei dati personali delle persone fisiche, acquisito o da acquisire in relazione al presente atto,

dovrà essere preventivamente comunicato all'altra Parte e dovrà avvenire solo a fronte di aggiornamento dell'informativa fornita agli interessati, ottenendo ove necessario il consenso al trattamento.

19.5. Inoltre, ferma l'esclusiva responsabilità del Subconcessionario per l'adozione delle necessarie misure di adeguamento alla normativa privacy con piena manleva di SAVE per quanto qua previsto, il Subconcessionario si impegna, a pena di decadenza/risoluzione di diritto del presente atto nel caso di inadempimento con conseguente risarcimento dei danni patiti da SAVE, a:

i. trattare autonomamente i dati personali acquisiti durante la gestione degli Spazi in subconcessione in conformità al GDPR e alla normativa in materia di privacy, precisando agli interessati che opera quale Titolare autonomo del trattamento, tramite adeguate informative e richiedendo il consenso dell'interessato nei casi previsti;

ii. ferme le eventuali esigenze provenienti dalle Forze dell'Ordine e salve le necessarie autorizzazioni di queste ultime, ove il Subconcessionario intendesse installare telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso all'interno degli Spazi dovrà presentare richiesta preventiva a SAVE con indicazione delle aree da inquadrare (limitate al solo interno dello Spazio subconcesso), delle caratteristiche tecniche del sistema, delle ragioni di tale esigenza e delle finalità del trattamento, nonché degli accorgimenti che intende adottare, sotto la sua esclusiva responsabilità, per conformarsi alla normativa privacy e alla sicurezza dei dati trattati; rimane inteso che il Subconcessionario dovrà previamente provvedere all'eventuale accordo sindacale con le proprie rappresentanze ove necessario e gestirà il

trattamento dei dati acquisiti tramite tali sistemi in qualità di Titolare autonomo. SAVE avrà facoltà a suo insindacabile giudizio, in relazione alle esigenze aeroportuali, di vietare l'installazione o richiedere la rimozione in qualunque momento degli impianti senza che il Subconcessionario possa pretendere alcunché;

iii. fornire prontamente a SAVE adeguata informativa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, ivi compresi i suoi aggiornamenti, riguardante i trattamenti effettuati dal Subconcessionario, o dai suoi responsabili, sui dati personali forniti da SAVE stessa, con indicazione, inter alia, delle categorie di soggetti a cui vengono comunicati tali dati, dei riferimenti del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO – se nominato), dei contatti a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti degli interessati, delle modalità e della durata del trattamento, dell'eventuale trasferimento dei dati verso Paesi terzi, impegnandosi in ogni caso a trattare tali dati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

iv. rispettare la politica di sicurezza delle informazioni adottata da SAVE e consultabile sul sito <https://my.veniceairport.it> nell'apposita sezione "Privacy" (previo login da parte del Subconcessionario), con impegno a consentire le verifiche richieste o effettuate da SAVE.

19.6. Con riferimento ai dati trattati da SAVE in ragione del presente accordo, l'informativa di volta in volta vigente e conforme all'art. 13 del GDPR, comprensiva dei dati di contatto del DPO e per le richieste o per l'esercizio dei diritti, viene fornita al Subconcessionario tramite il sito <https://my.veniceairport.it> nell'apposita sezione "Privacy" (anche senza necessità di login da parte del Subconcessionario).

Art.20) SPESE DI REGISTRAZIONE E REGIME IVA

20.1. Ai soli fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, il presente atto di Subconcessione è esente IVA ai sensi dell'art. 10 n. 8) del D.P.R. 633/1972 ed è soggetto ad imposta di registro del 2% ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 5 della Tariffa Parte I allegata al decreto. L'onere della registrazione è a carico di SAVE; le spese inerenti la registrazione e gli eventuali rinnovi sono a carico del Subconcessionario, il quale si impegna sin da ora a rimborsare a SAVE tutti gli oneri per la registrazione del presente atto e per i successivi rinnovi nel termine di 30 giorni dalla data della fattura di riaddebito emessa da SAVE.

20.2. Diversamente, qualora si verificassero i requisiti richiesti dalla legge SAVE dichiara, sin da ora, di esercitare il diritto di opzione per l'applicazione dell'IVA sul Corrispettivo.

Art.21) MODELLO 231

21.1. Il Subconcessionario dichiara e dà atto di conoscer integralmente il codice etico di SAVE e si impegna, per quanto di propria competenza, e a pena di decadenza della subconcessione, a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione dello stesso e/o comportamenti che possano favorire la commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Tale impegno viene espressamente assunto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. con riferimento alle attività svolte dal proprio personale o dai propri collaboratori a qualsiasi tipo.

Art.22) RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

22.1. Il Responsabile del Contratto è la figura unica, incaricata da SAVE, che fa da referente per la gestione del rapporto contrattuale nei

confronti del Subconcessionario. Espleta le attività di verifica del rispetto delle tempistiche e delle altre prescrizioni contenute nell'atto di subconcessione, nonché sulla qualità dei servizi resi dal Subconcessionario; svolge infine funzioni ispettive e di controllo. In via di prima applicazione il Responsabile del Contratto per SAVE è il Dott. [...]

22.2. Il Subconcessionario è tenuto a nominare un proprio rappresentante per la gestione del rapporto contrattuale. Tale funzione dovrà essere esercitata da soggetto che sia in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza nonché di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per la conduzione dei servizi di sua competenza; sia a conoscenza delle norme che disciplinano l'atto di subconcessione in essere; sia munito dei poteri necessari per la conduzione degli spazi e la gestione dei servizi da rendere presso l'Aeroporto. In via di prima applicazione il Subconcessionario nomina quale proprio rappresentante *[indicare nome, cognome, indirizzo email, numero del telefono cellulare]*.

Art.23) APPLICAZIONE DELLE PENALI

23.1. Le penali previste dal presente atto, nonché quelle previste dal Regolamento per la gestione degli approdi in darsena verranno applicate da SAVE previa comunicazione scritta inviata al Subconcessionario, contenente la contestazione dell'inadempimento rilevato.

23.2. Il Subconcessionario potrà, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione, inviare a SAVE nota scritta contenente le proprie osservazioni che verranno valutate da SAVE entro i successivi 10 giorni. Qualora SAVE non ritenga di poter accettare le giustificazioni addotte, procederà all'applicazione della penale con emissione di fattura al

Subconcessionario.

In fede a quanto sopra, il presente atto, redatto in doppio originale, viene firmato dai contraenti.

SAVE S.p.A.

Il Subconcessionario

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 secondo comma, e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole: Art. 3) DURATA; Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO; Art. 6) OBBLIGHI; Art. 7) RESPONSABILITA'; Art. 8) ASSICURAZIONI; Art. 9) TRIBUTI; Art. 10) MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI SPAZI; Art. 11) NUOVI SPAZI; Art. 12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI; Art. 13) FIDEIUSSIONE; Art. 14) CESSIONE - SUBINGRESSO - MODIFICHE; Art. 15) CHIUSURA AEROPORTO - RAPPORTI CON ENAC; Art. 16) DECADENZA - RISOLUZIONE; Art. 17) REVOCA - RECESSO; Art. 18) FORO COMPETENTE; Art. 20) SPESE DI REGISTRAZIONE E REGIME IVA; 21) MODELLO 231; 23) APPLICAZIONE DELLE PENALI.


SAVE S.p.A.

Il Subconcessionario



Allegato A

PLANIMETRIA SPAZI



Allegato B

FAC-SIMILE DI FIDEIUSSIONE

ENTE GARANTITO

SAVE S.p.A.

viale Galileo Galilei 30/1

30173 Venezia Tessera

PREMESSO

- che con atto di subconcessione da stipularsi con la SAVE S.p.A., con sede legale in Venezia Tessera, che gestisce l'Aeroporto Marco Polo (di seguito "SAVE"), la Società _____ si impegna a condurre, in regime di subconcessione, n. ____ approdi presso la darsena aeroportuale, al fine di gestire servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone via acqua da/per l'Aeroporto di Venezia con natanti a motore fino a 5 t.s.l. e portata max. di 19+1 persone, muniti di valida licenza/autorizzazione N.C.C. o c.d. "bivalente";

- che, il predetto atto, prevede che alla firma dello stesso, la Società _____ consegni a SAVE una fideiussione bancaria a prima richiesta di primario istituto di credito per l'importo di euro _____ (pari al canone complessivamente offerto per gli spazi subconcessi aumentato dell'IIVA) a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni convenzionalmente assunte;

- che la sottoscritta Banca ha preso integrale visione dell'atto di subconcessione sopra indicato;

TUTTO CIO' PREMESSO

la sottoscritta Banca _____, in persona di _____,



nella sua qualità di _____,

DICHIARA

di costituirsi - come, di fatto, con il presente atto si costituisce - garante a favore di SAVE S.p.A., e nell'interesse della Società _____, fino alla concorrenza di euro _____ (euro italiane _____), a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Società _____ nei confronti di SAVE S.p.A. e comunque derivanti dall'atto di subconcessione di cui alle premesse.

Per l'effetto, fermo il limite quantitativo di cui sopra, qualora la Società _____ non provvedesse all'esatto e puntuale adempimento anche parziale delle obbligazioni assunte, la sottoscritta Banca _____, entro quindici giorni dalla richiesta sotto indicata, rimossa sin d'ora ogni eccezione e nonostante eventuali opposizioni da parte della Società _____ o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, provvederà a versare a SAVE S.p.A. le somme garantite, come richieste da SAVE S.p.A. e anche in più soluzioni successive, dietro semplice richiesta di quest'ultima da inoltrare alla Banca a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo pec. In caso di escussione parziale, l'importo garantito ed escutibile successivamente, sino alla scadenza della presente fideiussione come sotto indicata, si ridurrà della corrispondente somma escussa e corrisposta, salvo reintegrazione dell'originario importo da parte della Società _____ subconcessionaria.

Tale fideiussione viene prestata dalla Banca, volendo ed intendendo questa restare obbligata verso SAVE S.p.A. fino al _____ (90° giorno successivo alla scadenza della subconcessione) (termine di efficacia

della garanzia). Le richieste di pagamento dovranno essere inviate da
SAVE entro il predetto termine di efficacia della garanzia.

La sottoscritta Banca rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che le
derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile.

Per ogni controversia relativa o dipendente da questa fideiussione sarà
competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

(firma).....

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342
cod. civ. la rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944,
1945, 1955, 1957 cod. civ e la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

(firma).....

